

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 502

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **NOCCHI, BUCCIARELLI, MANZINI,
RICEVUTO e ACQUARONE.**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1992

Modifiche dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 54

ONOREVOLI SENATORI. – La chiusura anticipata della X legislatura, nonostante una sufficientemente tempestiva approvazione da parte del Senato, non ha permesso la conclusione dell'*iter* del disegno di legge (atto Senato n. 2882, poi atto Camera n. 6286), recante modifiche all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 54. Stante la permanente attualità delle questioni sollevate dallo stesso disegno di legge e l'urgenza di pervenire ad una chiara definizione della materia, si è inteso riproporre il testo del disegno di legge presentato nella scorsa legislatura con la relazione che ne illustrava con esattezza di termini le problematiche e ne indicava gli auspicati esiti.

La legge 21 febbraio 1991, n. 54, recante «modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 434, concernente l'ordinamento della professione di perito agrario», ha causato problemi applicativi ed integrativi di importante rilievo, in relazione a quanto stabilito all'articolo 1.

L'aver stabilito, infatti, che «il titolo di perito agrario, al fine dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di perito agrario in un istituto tecnico agrario statale o parificato e l'abilitazione all'esercizio della professione, con tutte le relative specializzazioni, e siano iscritti nell'albo

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

professionale a norma dell'articolo 4» - il che viene puntualizzato, del resto, anche all'articolo 10 della stessa legge - ha fatto esprimere forti perplessità all'ordine nazionale dei periti agrari circa la possibilità di riconoscere titoli di studio acquisiti non specificatamente in un istituto tecnico agrario, ma in un istituto tecnico sperimentale che preveda, tra gli altri, anche l'indirizzo agrario.

Senza un chiarimento normativo che interpreti esattamente quanto disposto all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 54, si potrebbe determinare una disparità di trattamento tra studenti che, pur avendo frequentato istituti con diversa denominazione formativa, hanno operato nello stesso curriculum scolastico con esiti formativi assolutamente equipollenti.

La mancata equiparazione dei titoli acquisiti nei quinquenni sperimentali, riconosciuti in base all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1974, n. 419, determinerebbe, del resto, una situazione inaccettabile dal punto di vista giuridico, oltre a rappresentare una limitazione del significato culturale e scientifico delle istituzioni educative dell'istruzione secondaria superiore che da anni operano per l'innovazione scolastica.

Per questa serie di motivazioni è stata proposta un'integrazione esplicativa all'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 434, come sostituito dalla citata legge n. 54, che ponga in una posizione di parità i diplomi acquisiti in un istituto agrario, rispetto a quelli conseguiti in istituti tecnici sperimentali con indirizzo agrario.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 434, già sostituito dall'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 54, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. (*Titolo di perito agrario*). - Il titolo di perito agrario, al fine dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di maturità tecnica agraria in un istituto tecnico agrario statale, pareggiato o legalmente riconosciuto, o in scuole secondarie superiori nelle quali sia stata autorizzata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, la sperimentazione di corsi che si concludono con titoli di studio dichiarati corrispondenti al diploma di maturità tecnica agraria, nonchè l'abilitazione all'esercizio della professione, con tutte le relative specializzazioni, e siano iscritti all'albo professionale a norma dell'articolo 4».